



COMUNE DI VICENZA

P.G.N. 80168

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALL'ELEZIONE DEL GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che, il Consiglio Comunale con propria delibera del 15/09/2010, n. 52/60216 ha approvato l'istituzione del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, di seguito solo Garante, e ne ha disciplinato le modalità di elezione ed i profili operativi inerenti la sua attività, con apposito Regolamento allegato come parte integrante e sostanziale del predetto provvedimento;
- che, al Consiglio Comunale spetta l'elezione del Garante, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato Regolamento;
- che risulta pertanto necessario acquisire le candidature per ricoprire l'incarico del Garante, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 comma 5 del succitato Regolamento;

VISTO il sopra richiamato Regolamento sul Garante per i diritti delle persone private della libertà personale

RENDE NOTO

i requisiti richiesti, le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, nonché le modalità di presentazione delle candidature per ricoprire la carica di Garante e

INVITA

tutti i cittadini che abbiano i seguenti requisiti a presentare la propria candidatura

1) REQUISITI

Il "Garante" viene eletto dal Consiglio Comunale fra persone d'indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche e sociali, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena, nei centri di servizio sociale del terzo settore e nelle strutture dei servizi sociali degli enti locali finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti interessati, in modo da garantire la massima probità, indipendenza, obiettività, competenza.

2) INCANDIDABILITA', INCOMPATIBILITA'E INELEGGIBILITA'

L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di attività professionali nei settori della giustizia, della sicurezza pubblica e della professione forense e della cooperazione, nonché con ogni carica elettiva e/o di amministratore in Enti, Aziende o società partecipate dal Comune di Vicenza. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali. Non possono essere nominati alla carica di Garante coloro che si trovino in una delle situazioni di incandidabilità e ineleggibilità previste per la carica di Consigliere Comunale. Qualora venga a verificarsi una di tali condizioni, il Garante decade immediatamente dalla carica. L'accettazione della candidatura per elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA

3) DURATA E COMPENSO

Il Garante resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Comunale ed opera in prorogatio fino alla nomina del nuovo garante. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Comune assicura al Garante un'adeguata sede e supporto amministrativo e organizzativo adeguati. La funzione di "Garante" è gratuita. Spetta al Garante il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti.

4) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La candidatura, in carta semplice, dovrà essere indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale e contenere l'inesistenza delle cause di incandidabilità, ineleggibilità, ed incompatibilità previste dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento come da facsimile allegato. Alla domanda dovrà essere allegata copia dettagliata del curriculum personale in relazione ai requisiti richiesti e copia di un valido documento di identità personale. La candidatura e il curriculum, a pena di esclusione, dovranno essere sottoscritti dal candidato.

La candidatura dovrà pervenire entro e non oltre le **ore 12 del 29/11/2013** all'Ufficio Presidenza del Consiglio Comunale, ovvero al Protocollo Generale del Comune di Vicenza, Corso Palladio, 98. Potrà altresì essere inviata per posta tramite Raccomandata AR indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale di Vicenza. Farà fede la data di spedizione della raccomandata.

Le candidature ed i curricula saranno messi a disposizione dei Consiglieri e sottoposti all'esame congiunto della 1^a e 5^a Commissione Consiliare riunite in seduta comune, le quali provvederanno, previa definizione dei criteri di valutazione dei curricula, all'individualizzazione dei soggetti ritenuti maggiormente idonei a ricoprire la carica, definendo una rosa di cinque candidati da proporre al Consiglio Comunale per l'elezione.

La domanda presentata dai partecipanti, nonché tutta la relativa documentazione allegata, sarà soggetta alle norme sul diritto di accesso. I dati inerenti le domande e i curricula pervenuti saranno trattati in modo conforme a quanto previsto dal Codice in materia di dati personali approvato con D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.

Eventuali informazioni relative all'avviso e al facsimile di domanda possono essere richieste al Responsabile del procedimento dott.ssa Sara Bertoldo (fax 0444/221340 – e-mail sbertoldo@comune.vicenza.it)

Vicenza, 29 OTT. 2013

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Federico Formisano



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON - CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 VICENZA - TEL. 0444.221111 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241

Facsimile domanda (da redigere in carta libera)

**Al Presidente del Consiglio Comunale
di VICENZA**

Il/La sottoscritto/a
Nato/aProv.....
ile residente a.....(cap.....)
in Via

PRESENTA la propria candidatura per l'incarico di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale.

CHIEDE di essere ammesso alla selezione per l'elezione.

A tal fine dichiara:

- di possedere il seguente titolo di studio
.....
conseguito presso
.....in data.....
- di possedere i requisiti richiesti, così come dettagliatamente indicato nell'allegato curriculum;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità , ineleggibilità o incompatibilità previste dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento;

Dichiara inoltre:

- di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente selezione al seguente domicilio o recapito: (solo se diverso da quello della residenza)
.....
.....
- di accettare, senza riserve, le condizioni relative al presente avviso;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali sono obbligatori per il corretto svolgimento della selezione e saranno trattati, anche con strumenti informatici, elusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente documentazione viene consegnata.

Data

Firma
(firma autografata non autenticata)

Allega alla presente:

- Copia fotostatica di documento d'identità in corso di validità;
- Curriculum personale debitamente sottoscritto

Regolamento per la nomina e il funzionamento del “Garante per i Diritti delle persone private della libertà personale”

Articolo 1

Istituzione del Garante per i Diritti delle persone private della libertà personale

1. Nell'ambito del Comune di Vicenza è istituita la figura del Garante per i Diritti delle persone private della libertà personale di seguito denominato "Garante", con i compiti previsti dal presente regolamento.
2. Il Garante è un organo monocratico

Articolo 2

Finalità

1. Con l'introduzione della figura del “Garante” il Comune di Vicenza, in osservanza del proprio Statuto comunale intende potenziare la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo così come enunciati dalla Costituzione Italiana, in particolare agli artt. 2ⁱ, 3ⁱⁱ, 4ⁱⁱⁱ, 13^{iv} e 27^v, sia nel momento della detenzione o della limitazione della libertà personale, sia nel successivo periodo di reinserimento sociale.

Articolo 3

Ruolo e Compiti del Garante

1. Il Garante, in un ambito di riconosciuta autonomia rispetto agli Organi ed alle strutture amministrative del Comune, definisce e propone interventi ed azioni finalizzate a promuovere la reale garanzia dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a detenzione ovvero a misure limitative della libertà personale.
2. In tale ambito il Garante espleta interventi e funzioni che vengono in via generale qui di seguito elencate:
 - a) promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali da parte delle persone private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Vicenza, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione professionale, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, all'affettività e alla qualità della vita, all'istruzione scolastica per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
 - b) supporta le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale, al fine di favorire un rapporto di trasparenza e di dialogo tra le persone detenute e i soggetti interlocutori e segnala irregolarità procedurali, per consentire agli

- organi competenti il riesame dei propri atti nell'esercizio discrezionale del potere di autotutela;
- c) formula osservazioni e pareri, a seguito di richiesta degli organi comunali competenti, in ordine ad interventi di carattere amministrativo che possono riguardare persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
 - d) si rivolge alle autorità competenti per informazioni relative a violazioni dei diritti, garanzie e prerogative dei detenuti segnalando eventuali condizioni di rischio o di danno dei quali venga a conoscenza in qualsiasi modo e forma;
 - e) promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva, anche tramite iniziative di collaborazione, di studio e di confronto sui temi attinenti ai diritti umani e all'esecuzione delle pene;
 - f) promuove, con le Amministrazioni interessate, protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni, anche attraverso visite ai luoghi di detenzione e contatti diretti con i detenuti, in accordo con gli organi preposti alla vigilanza penitenziaria. In particolare, predispone, in collaborazione con la Direzione della Casa Circondariale di Vicenza San Pio X, un calendario di presenze presso la casa circondariale stessa per poter interloquire direttamente con i detenuti;
 - g) è a disposizione delle famiglie dei detenuti e di quanti sono interessati alle problematiche insite nella restrizione.
3. Il "Garante", per le suddette funzioni, collabora strettamente con altri soggetti pubblici e privati, con il mondo del volontariato, del terzo settore e, in particolare, con la "Consulta per le problematiche penitenziarie", istituita con delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 23/11/99, alle cui riunioni partecipa di diritto.

Articolo 4 **Nomina, requisiti e durata**

1. Il "Garante" viene eletto dal Consiglio Comunale fra persone d'indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche e sociali, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena, nei centri di servizio sociale del terzo settore e nelle strutture dei servizi sociali degli enti locali finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti interessati, in modo da garantire la massima probità, indipendenza, obiettività, competenza.
2. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di attività professionali nei settori della giustizia, della sicurezza pubblica e della professione forense, nonché con ogni carica elettiva e/o di amministratore in Enti, Aziende o società partecipate dal Comune di Vicenza. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali.
3. Non possono essere nominati alla carica di Garante coloro che si trovino in una delle situazioni di incandidabilità e ineleggibilità previste per la carica di Consigliere Comunale.
4. Qualora venga a verificarsi una di tali condizioni, il Garante decade immediatamente dalla carica. L'accettazione della candidatura per elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica.

5. Il presidente del Consiglio Comunale invita i soggetti aventi i requisiti del precedente comma a presentare la propria candidatura tramite avviso pubblico.
6. Il Consiglio Comunale, tenuto conto dei requisiti e dei compiti, elegge il "Garante" a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei votanti. Nel caso in cui, per due votazioni consecutive, nessun candidato ottenga tale quorum, risulterà eletto colui che, nelle votazioni successive, avrà ottenuto il maggior numero di voti.
7. Il Garante resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Comunale ed opera in prorogatio sino alla nomina del nuovo Garante. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

Articolo 5

Dimissioni, revoca e decadenza

1. Il Garante può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate al Presidente del Consiglio Comunale. In questo caso il Presidente del Consiglio Comunale è obbligato a indire l'avviso pubblico per le nuove candidature, entro 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni.
2. La revoca del Garante è disposta dal Consiglio Comunale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o gravi inadempimenti nei compiti affidati ed è obbligatoriamente attuata quando il Garante dovesse riportare talune delle condanne previste dall'art. 58, comma 1^{vi} del T.U.E.L..
3. Il Garante può presentare, nei successivi dieci giorni dall'avvio del procedimento, le proprie controdeduzioni. Il presidente del Consiglio Comunale esamina le controdeduzioni e, sentita la Conferenza dei Capigruppo, provvede in merito e, eventualmente, entro 30 giorni dal provvedimento di revoca, avvia il procedimento di nomina di un nuovo Garante.
4. In caso di decadenza, il Presidente del Consiglio Comunale entro 30 giorni avvia il procedimento di nomina di un nuovo Garante.

Articolo 6

Relazione agli Organi del Comune

1. Il Garante riferisce al Consiglio Comunale, alle Commissioni Consiliari e alla Consulta per le problematiche penitenziarie per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Garante presenta annualmente alla Consulta per le problematiche penitenziarie, alla I^a e V^a Commissione consiliare e al Consiglio Comunale una relazione scritta sulla attività svolta.
2. Durante le attività delle Commissioni Consiliari permanenti, della Consulta per le problematiche penitenziarie e del Consiglio comunale, su richiesta dei rispettivi Presidenti, può essere chiamato a riferire in merito a specifici argomenti che ineriscano al suo ruolo e ai suoi compiti.
3. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli altri Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'articolo 3.

Articolo 7

Strutture, personale, indennità

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Comune assicura al Garante un'ideale sede e supporto amministrativo e organizzativo adeguati.
2. La funzione di "Garante" è gratuita. Spetta al Garante il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti.

-
- ⁱ ART. 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
- ⁱⁱ ART. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
- ⁱⁱⁱ ART. 4 - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
- ^{iv} ART. 13 - La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
- ^v ART. 27 - La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.
- ^{vi} ART. 58, COMMA 1 DEL T.U.E.L - Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b); d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati

di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.